

Delibera Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40

Approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano di tutela delle acque, ai sensi della L.R. n. 20/2000, art. 25 (proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2005, n. 1878).

Omissis

Articolo 36

Misure.

1. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR), ricerche e progetti pilota, elaborati dalle Autorità di bacino o dalle Province o dai Consorzi di Bonifica, per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) e in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perifluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua.

2. Sulla base degli apporti conoscitivi delle ricerche e dei progetti pilota, la Regione emana una direttiva d'indirizzi relativa alle misure, inerenti le aree perifluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità.

3. Le Province, attraverso i PTCP o varianti al PTCP, in accordo con le Autorità di bacino territorialmente competenti, definiscono, in rapporto alle situazioni specifiche della rete idraulica del territorio provinciale, gli ambiti nei quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui sopra, nonché la tipologia degli interventi previsti.

Omissis

TITOLO III

Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica

Capitolo 6

**Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità
(art. 20, titolo III, capo 1, D.Lgs. n. 152/1999)**

Articolo 39

Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità.

1. La Regione, con il contributo delle Province o il supporto tecnico d'ARPA, redige ed approva, con provvedimento della Giunta, entro il 31 dicembre 2005, il Programma per la gestione del fenomeno della siccità, contenente indirizzi e azioni per le aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità.

2. Sulla base degli indirizzi e delle azioni individuate dal Programma, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'art. 3 della L.R. n. 25/1999 e i Consorzi di bonifica elaborano e trasmettono ai servizi regionali

competenti, entro il 31 dicembre 2007, le misure per la gestione della siccità relative ai territori di loro competenza e gli indicatori da utilizzare per far scattare le misure d'emergenza.

Omissis

Articolo 68

Il risparmio idrico nel settore agricolo attraverso la gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione.

1. I Consorzi di bonifica e di irrigazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 152/1999 "concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione", e, nell'ambito delle competenze loro attribuite, elaborano progetti e interventi sperimentali per l'uso razionale della risorsa idrica e redigono piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, nei quali sono ricompresi:

- interventi relativi all'accumulo della risorsa idrica, di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), a monte delle derivazioni o sul percorso dei canali adduttori principali, preferibilmente in invasi di cava preesistenti o in corso di formazione, per le adduzioni dagli affluenti appenninici soggetti a scarsità idrica nei periodi estivi per i quali vanno assicurati rilasci che garantiscano il Deflusso minimo vitale secondo le disposizioni del precedente Capitolo 1; detti interventi sono previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti;

- interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (impermeabilizzazione della parte medio-bassa della sezione dei canali esistenti nei tratti a maggiore permeabilità; realizzazione di adduzioni interrato; realizzazione di reti distributive in pressione). Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili servite da reti appenniniche è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%.

2. Gli enti pubblici (comuni, comunità montane, province) o privati redigono analoghi piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, relativi a interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, fra i quali sono ricompresi anche invasi aziendali o intraziendali a basso impatto ambientale e sistemi di microbacini per la raccolta delle acque meteoriche.

3. Qualora i piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, di cui ai precedenti commi 1 e 2, prevedano l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive individuate da PIAE (Piani Infraregionali delle Attività Estrattive di cui all'art. 6 della L.R. n. 17/1991), i PAE comunali afferenti ai suddetti PIAE dovranno prevedere modalità di sistemazione finale della cava idonee alla formazione degli invasi ad uso irriguo richiesti. Qualora i piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura prevedano l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive inserite in PAE vigenti, questi dovranno essere assoggettati a variante per consentire la sistemazione finale richiesta e le convenzioni in corso dovranno essere rinegoziate per recepire la suddetta variante.

4. Gli interventi riguardanti invasi per usi irrigui, di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono essere conformi alle disposizioni dei PTCP e degli strumenti urbanistici comunali qualora esprimano limitazioni in ordine alla formazione di invasi. Tali interventi concorrono al riequilibrio territoriale-ambientale e contribuiscono al mantenimento delle capacità produttive nel settore agricolo in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo rurale.

5. Ai fini della riduzione dei prelievi dalle falde, è fatto divieto alla perforazione di nuovi pozzi irrigui negli areali che presentano una idonea disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile, nonché in quelli che evidenziano criticità per prelievi eccessivi dalle falde (subsidenza, ingressione salina, ecc.). Sugli areali approvvigionabili dai Consorzi di bonifica e di irrigazione devono essere perseguite valide azioni per il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili, in presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento la concessione relativa al prelievo da acque sotterranee può essere rivista o revocata.

6. La Regione si riserva di individuare, con specifico provvedimento, aree caratterizzate da fenomeni dovuti a prelievi eccessivi da falda nei quali prevedere l'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta dalla falda per usi irrigui.

Articolo 69

Il risparmio idrico nel settore agricolo attraverso l'utilizzo di acque reflue recuperate.

1. Le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperato sono contenute nel successivo Capitolo 3.
2. L'uso irriguo delle acque reflue recuperate è incentivato dalla Regione attraverso contributi finanziari alla elaborazione dei Piani di riutilizzo e alla elaborazione e realizzazione di progetti pilota.
3. Per gli impianti prioritari indicati nell'elenco della Relazione Generale (paragrafo 3.4.2.1.3), eventualmente integrato con successivo atto della Giunta regionale sulla base di motivazioni tecniche e di fattibilità, le Agenzie di ambito per i servizi pubblici o i Consorzi di bonifica devono sviluppare, entro il 2007, anche con contributi finanziari regionali, valutazioni di fattibilità impiantistica e di uso irriguo dei reflui depurati mediante impianti irrigui, di norma, in pressione.

Omissis